

Istruzioni sulla prevenzione degli infortuni causati da proiettili inesplosi

del 15 gennaio 2009

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

emana le istruzioni seguenti:

Numero 1 Avvisi di tiro, indicazioni concernenti la prevenzione degli infortuni

¹ Tutti gli avvisi di tiro della truppa devono menzionare l'indirizzo e il numero telefonico della Centrale d'annuncio di proiettili inesplosi.

² Su ogni avviso di tiro va riprodotto testualmente quanto segue:

«Causa il pericolo che essi presentano, è proibito toccare o raccogliere proiettili inesplosi o parti di essi (per es. spolette, ogive, fondelli ecc.) che potrebbero ancora contenere materie esplosive. Detti proiettili o parti di proiettili possono esplodere anche dopo parecchi anni.

Chiunque trova un proiettile inesplosi o una parte di proiettile che potrebbe ancora contenere materie esplosive è tenuto a marcare l'ubicazione e ad avvisarne la truppa più vicina o la Centrale d'annuncio di proiettili inesplosi oppure il più vicino posto di polizia. La Centrale d'annuncio di proiettili inesplosi è raggiungibile 24 ore su 24 al numero telefonico 117 per i privati nonché, per la truppa, al numero telefonico 033 223 57 27.»

Numero 2 Pagamento di una ricompensa e rimborso delle spese

¹ Al privato che ha trovato un proiettile inesplosi o una parte di proiettile ai sensi del numero 1 capoverso 2 e ne ha marcato e comunicato l'ubicazione conformemente alle prescrizioni può essere pagata una ricompensa fino a 100 franchi in considerazione delle circostanze concrete, segnatamente se è stato evitato un infortunio.

² Alla persona che ha trovato il proiettile e che, a causa dell'ubicazione difficilmente reperibile di quest'ultimo, deve eccezionalmente accompagnare la squadra di distruzione, possono essere rimborsate in via supplementare le spese di viaggio e di sussistenza nonché la perdita di guadagno debitamente documentati.

³ La ricompensa ai sensi del capoverso 1 e il rimborso ai sensi del capoverso 2 sono pagati, a carico della cassa di servizio, dal comandante di corso o di scuola della truppa alle cui attività militari è riconducibile la presenza del proiettile inesplosi. Se la truppa è stata licenziata o non è più identificabile, la ricompensa e il rimborso sono pagati, a carico del Centro danni DDPS, dalla Centrale d'annuncio di proiettili inesplosi.

Numero 3 Disposizioni finali

¹ La risoluzione del Dipartimento militare federale del 17 marzo 1971¹ sulla prevenzione degli infortuni causati da proiettili inesplosi è abrogata.

² Le presenti Istruzioni entrano in vigore il 1° febbraio 2009 e sono applicabili al più tardi sino al 31 dicembre 2013.

15 gennaio 2009

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e
dello sport

Ueli Maurer

¹ RFM 88/1148

Va a:

- Segreteria generale del DDPS
- Aggruppamento Difesa (10)
- Aggruppamento armasuisse (10)
- Ufficio federale della protezione della popolazione (2)
- Ufficio federale dello sport (2)

- Ufficio dell'uditore in capo
- SG DDPS, Affari giuridici SG DDPS, Legislazione (per la raccolta delle Istruzioni del DDPS)